Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

E dunque si parte con il SISTRI… Anzi no.

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Siamo giunti, dunque, al tanto agognato (e da molti temuto) 1° ottobre 2010, giorno di partenza dell'operatività del SISTRI, così come stabilito dal D.M. 9 luglio 2010 che ne aveva prorogato l'avvio a tale data, vista l'impossibilità di partire a metà estate per la quasi totale mancata distribuzione dei dispositivi elettronici agli operatori di settore entro i termini stabiliti dal D.M. 17 dicembre 2009.

I mesi di proroga, tuttavia, non sono stati sufficienti per completare la distribuzione dei dispositivi necessari per accedere ed utilizzare il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, pertanto molti operatori ancora ad oggi non sono in possesso delle chiavette USB (mentre contemporaneamente si sono registrate difficoltà e ritardi nelle istallazioni delle black box sui mezzi di trasporto e si deve completare l'istallazione degli apparecchiature di monitoraggio per le discariche e gli inceneritori).

Al 1°ottobre 2010 ci troviamo, dunque, sul territorio nazionale in una situazione a macchia di leopardo dove abbiamo operatori in possesso degli appositi dispositivi elettroni ed altri no. Mentre il sistema informatico di trasmissione e raccolta dei dati sembra essere di fatto ancora in fase di sperimentazione…

A fronte di una tale situazione è stato inevitabile emanare un nuovo provvedimento "tampone" e quindi sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010 n. 230 è stato pubblicato il D.M. 28 settembre 2010 (in vigore a partire dal giorno stesso di pubblicazione) con il quale si dispone che:

- resta ferma la data di operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- il termine previsto nell'allegato IA, punto 5, del D.M. 17 dicembre 2009, per il ritiro dei dispositivi, è stato prorogato fino al 30 novembre 2010;
- il periodo, originariamente previsto solo di un mese, in cui è obbligatorio tenere ancora i registri di carico e scarico ed il formulario – contemporaneamente con l'adempimento delle formalità del SISTRI – è stato esteso a 3 mesi ed il termine, quindi, è stato fissato al 31 dicembre 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Attenzione, dunque: in questo caso la proroga non riguarda l'avvio dell'operatività del sistema (come era per il precedente D.M. 9 luglio 2010), ma con questo nuovo provvedimento viene allungato il termine del periodo transitorio previsto dal comma 2 dell'art. 12 del D.M. 17 dicembre 2009, durante il quale i soggetti iscritti al SISTRI debbono continuare a tenere i registri di carico e scarico ed i formulari.
A corredo del D.M. 28 settembre 2010, sul sito del SISTRI www.sistri.it, è stata pubblicata anche una nota esplicativa dove si precisa che: "*Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell'operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.*"

Formalmente, dunque, l'operatività del SISTRI è partita il 1° ottobre e chi è già in possesso degli appositi dispositivi dovrebbe cominciare ad usarli.
Di fatto, tuttavia, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario garantisce l'adempimento degli obblighi di legge, e le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione degli obblighi previsti, appunto, dagli articoli 190 e 193, D.lgs. 152/2006.

Pertanto l'effettiva partenza del SISTRI, sostanzialmente, è spostata al 1° gennaio 2011, quando ci si augura che saranno state completate tutte le procedure di distribuzione ed istallazione degli appositi dispositivi elettronici e saranno superate le difficoltà ed i dubbi di utilizzazione del nuovo sistema informatico.

D'altra parte il sistema SISTRI è ancora privo di sanzioni. Quest'ultime sono contenute nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, che è in attesa di essere approvato in via definitiva.

Resta anche l'attesa per l'importante decreto previsto all'art. 9 del D.M. 17 dicembre 2009 con il quale debbono essere indicate le modalità in base alle quali le informazioni detenute dal sistema SISTRI siano rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa sui rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti.

Tutti provvedimenti assolutamente necessari al fine di poter rendere effettivamente operativo il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

Valentina Vattani

Pubblicato il 3 ottobre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 settembre 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (*GU n. 230 del 1-10-2010*)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, "recante: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 151;

Ritenuta la necessità di prorogare, al fine di consentire il completamento della fase di configurazione e consegna dei dispositivi di cui all'allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il termine di consegna dei dispositivi ai soggetti aventi titolo, alla data del 12 settembre, alla consegna degli stessi;

Considerato che l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti nella fase di avvio e verifica della piena funzionalità del SISTRI, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto rimangono tenuti, per un mese successivo alla data di operatività del SISTRI, agli

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 al fine di assicurare che con l'avvio dell'operatività del SISTRI non vi sia alcuna soluzione di continuità nella tracciabilità dei rifiuti;

Considerata l'esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione dei medesimi articoli 190 e 193;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1

Proroga del termine per la distribuzione dei dispositivi

1. Ferma restando la data di operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni:

a) il termine previsto nell'allegato IA, punto 5, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, recante «Procedura di ritiro», come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2010, per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box è prorogato al 30 novembre 2010;

b) il termine di un mese previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio Registro n. 9, foglio n. 302

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

NOTA ESPLICATIVA IV DECRETO SISTRI

(tratta dal sito del SISTRI)

Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010
- conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
- proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
- proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:

a) utilizzo dei dispositivi elettronici

Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell'operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno "in carico" le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo "scarico" di rifiuti caricati nel Registro di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all'operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.

Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno "caricare" nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti "in giacenza" nel Registro di cui all'articolo 190.

Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.

Si sottolinea l'estrema rilevanza che l'utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell'impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell'effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.

b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici

I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.

Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l'estrema utilità dell'utilizzo immediato dei dispositivi,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell'operatività.

c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010

L'articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell'utilizzo dei dispositivi medesimi.

Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l'adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248